



COPIA

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: **TARI 2021, provvedimenti**

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale IN VIDEOCONFERENZA N.5 DEL 20/03/2021

L'annoduemilaventiuno, addì **venti** del mese di marzo alle ore 10.09, nella Casa Comunale, convocato dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	Sindaco	X	
2	FIorenza DAVIDE	Consigliere	X	
3	GIANNASI MICHELA	Consigliere	X	
4	Micheli Maurizio	Consigliere	X	
5	BONALDI CLARA	Consigliere	X	
6	PAGLIAI MARIA RACHELE	Consigliere		X
7	NARDINI ORAZIO	Consigliere	X	
8	SUCCI NICOLETTA	Consigliere	X	
9	NESTI GIUSEPPE	Consigliere	X	
10	TOGNARELLI DAVID	Consigliere	X	
11	PRETI CHIARA	Consigliere	X	
			10	1

Assiste alla seduta la d.ssa Antonioni Annalisa vice Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

Delibera C.C. n. 5 del 20-03-2021

- Presenti all'appello nominale.....n. 10
- Presenti alla votazione..... n. 10

PRESO ATTO della proposta del sindaco ad inizio di seduta , condivisa dall'Assemblea, di trattare assieme i punti da 1 a 4 in quanto inerenti alla complessiva manovra di bilancio, fermo restando che alla votazione si procederà poi punto per punto per chiamata nominativa

OGGETTO: TARI 2021. PROVVEDIMENTI.

Illustra il vice sindaco

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito dal 01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1 comma 738 della legge n° 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano stesso debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni prevedendo peraltro che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pievepelago è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ATERSIR, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che il Piano Finanziario per il 2021 non è ancora stato predisposto e che, di conseguenza, risulta al momento impossibile una definizione prospettica delle tariffe 2021 tale da garantire la copertura dei costi 2021, al momento non conosciuti;

Tenuto, tuttavia, conto delle risultanze del Piano Finanziario 2020, del differenziale tra il PEF 2019 e PEF 2020, che verrà posto a carico del triennio 2021-2023 in quote costanti come da deliberazione del C.C. n. 35 del 30/12/2020, è stato appostato a bilancio un costo provvisorio del servizio rifiuti 2021, stimato sulla base dei suddetti elementi;

Valutato di considerare le tariffe del 2019 attualmente vigenti come provvisorie e dato atto che le stesse verranno opportunamente adeguate e approvate in via definitiva entro i termini di legge, a seguito della definizione dei costi del servizio rifiuti, come risultanti dalla validazione del PEF 2021 da parte del Consiglio di ATESIR, con conseguente adeguamento delle corrispondenti poste in entrate e in uscita nel bilancio di previsione 2021-2023;

Richiamato peraltro il principio di cui al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016, secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.[...] In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che prevede "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Di disporre, per l'anno 2021, atteso il perdurare della crisi sanitaria ed economica che la TARI venga riscossa nei termini che seguono:

- Prima rata in acconto con scadenza 31/7/2021 pari al 40% dell'importo dovuto annuale applicando le tariffe provvisorie del 2019, confermate con il presente atto;
- Seconda rata in acconto con scadenza 30/09/2021 pari al 40% dell'importo dovuto annuale applicando le tariffe provvisorie del 2019 approvate con il presente atto;
- Terza rata con scadenza 02/12/2021 calcolata applicando le tariffe 2021 definitive sulla base dei costi del PEF 2021 e conguaglio sulle prime due rate
- Rata unica soluzione con scadenza 31/07

Richiamato, peraltro, l'art. 11 del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con delibera C.C. n. 14 del 19/05/2014, che stabilisce la riduzione del 70% della tariffa per le utenze che si trovano nella zone non servite;

Tenuto conto della maggiore incidenza del costo relativo alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti rispetto al costo legato allo spostamento per il conferimento al più vicino punto di raccolta;

Ritenuto congruo di riconoscere alle utenze che si trovano in zone non servite una riduzione del 60% della tariffa e ritenuto pertanto di aggiornare il Regolamento in questione modificando l'articolo 11, co. 2, come di seguito indicato:

2. Per le utenze che si trovano in zone non servite si applica la riduzione pari al 60% della tariffa.

Omessa restante parte del comma 2 perchè invariata

Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della loro pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del 3 D.Lgs n. 360 del 1998;

- **Acquisito** sul presente atto, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dalla responsabile dell'area contabile-tributaria Dott.ssa Debora Contri in ordine alla regolarità tecnica-contabile;
- **Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, Dott.ssa Lorenza Ballotta -, depositato agli atti dell'ufficio tributi;

UDITI gli interventi dei vari consiglieri e le repliche del sindaco;

DATO ATTO che la trattazione del punto della presente seduta viene integralmente registrata come previsto dall'art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI nr. sette favorevoli, nr. tre contrari (Nesti, Tognarelli, Preti),

DELIBERA

1. di dichiarare le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione e pertanto di approvare le tariffe Tari per l'anno 2021, confermando le tariffe tari dell'anno 2019, attualmente vigenti ed approvate con delibera del C.C. n.6 del 4/03/2019;
2. di dare atto che le tariffe dell'anno 2019, confermate per l'anno 2021 con il presente atto, devono considerarsi provvisorie e le stesse verranno adeguate sulla base dei costi del servizio rifiuti 2021 e quindi approvate in via definitiva nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
3. di dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;
4. Di stabilire, per l'anno 2021, atteso il perdurare della crisi sanitaria ed economica che la TARI venga riscossa nei termini che seguono:
 - Prima rata in acconto con scadenza 31/7/2021 pari al 40% dell'importo dovuto annuale applicando le tariffe provvisorie del 2019, confermate con il presente atto;
 - Seconda rata in acconto con scadenza 30/09/2021 pari al 40% dell'importo dovuto annuale applicando le tariffe provvisorie del 2019 approvate con il presente atto;
 - Terza rata con scadenza 02/12/2021 calcolata applicando le tariffe 2021 definitive sulla base dei costi del PEF 2021 e conguaglio sulle prime due rate;
 - Rata unica soluzione con scadenza 31/07
5. Di modificare il comma 2 dell'articolo 11 "Servizio attivo e fuori zona" del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti come di seguito riportato:
 - *2. Per le utenze che si trovano in zone non servite si applica la riduzione pari al 60% della tariffa.* Omessa restante parte del comma 2 perchè invariata
6. Di dare atto che la modifica apportata al Regolamento TARI con la presente deliberazione entra in vigore il 1° Gennaio 2021;

7. Di dare mandato all'Ufficio Tributi di aggiornare il Regolamento TARI con la modifica sopra riportata il cui testo integrale così aggiornato viene depositato agli atti.
8. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento nel testo di cui sopra contenente la modifica approvata con il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze nei termini e secondo le modalità di legge;
9. Di dichiarare, con voti nr. _sette favorevoli, nr. _tre contrari (Nesti, Tognarelli, Preti) , nr. zero astenuti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di rendere concretamente operativa l'applicazione delle tariffe e del citato strumento regolamentare così approvato dal presente atto dal 1° gennaio 2021.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Ferroni Corrado

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fto d.ssa Antonioni Annalisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _24-05-2021_____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fto Annalisa Antonioni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fto Antonioni Annalisa

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

li, 16-03-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Contri Debora

b) di regolarità tecnico/contabile:

:

li, 16-03-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Contri Debora

c) il revisore dei conti: (favorevole)

li, 16-03-2021

Il Revisore dei Conti
F.to Lorenza Ballotta

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, ... 24-05-2021 il vice segretario comunale Antonioni Annalisa